



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Sante
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Bressan
Chisso
Conta
Coppola
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. **4394** del **29 DIC. 2004**

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante. Modifiche alla DGR n. 2420 del 21 settembre 2001.

L'Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue:

L'art. 105, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha recepito il precitato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare, al secondo comma dell'art. 53, ha previsto che il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali avvenga sulla base di appositi criteri emanati dalla Giunta regionale.

In attuazione di tale disposizione, con D.G.R. 21 settembre 2001, n. 2420, in seguito ad alcuni incontri con i rappresentanti delle Categorie degli operatori del settore, sono stati emanati i suddetti criteri che, nel periodo di vigenza, si sono dimostrati completi ed efficaci.

Essi, infatti, attribuiscono al Dirigente regionale della Direzione Commercio la competenza al rilascio della concessione su richiesta dell'operatore e previo parere favorevole dell'ANAS, della Soc. titolare della concessione autostradale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio tecnico di Finanza e, se trattasi di zona vincolata, della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici o della Commissione Comunale Integrata.

Contengono, inoltre, norme che regolano, oltre al rilascio delle nuove concessioni, anche i potenziamenti, le modifiche ed il collaudo degli impianti autostradali nonché il trasferimento della titolarità ed il rinnovo delle concessioni esistenti sulla base delle normative contenute nell'art. 16 del D.L. n. 745/70, convertito nella legge n. 1034/70, nel D.P.R. n. 1269/71 e nel D.P.C.M. 11 settembre 1989.

Dopo oltre tre anni dalla loro approvazione, si rende comunque necessario adeguare i citati criteri alla normativa sugli appalti pubblici ormai applicata anche per l'individuazione del concessionario delle aree autostradali in cui installare l'impianto di carburante, oltre che per introdurre la possibilità di derogare alle distanze minime tra impianti nel caso di nuovi tratti autostradali, o di

Mod. A - originale

spostamento di aree di servizio già esistenti su nuove aree maggiormente confacenti alle esigenze dell'utente e della sicurezza stradale.

Infatti, le integrazioni prevedono la possibilità di concedere, esclusivamente su proposta dell'Anas o, in caso di viabilità data in concessione, della Società titolare della concessione autostradale, deroghe alle distanze minime fra gli impianti limitatamente a nuovi tratti autostradali o in seguito a spostamento di aree di servizio dotate di impianti di distribuzione di carburante su nuove posizioni più idonee.

Viene, infine, disciplinato l'istituto della decadenza, già previsto dall'art.18 del D.P.R. 1269/71, per il caso di perdita della disponibilità dell'area da parte del titolare della concessione dell'impianto.

L'Assessore Arch. Giancarlo Conta, conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta, il presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore Arch. Giancarlo Conta, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Visto il secondo comma lett. f) dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
- Visto il secondo comma dell'art. 53 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che conferma la competenza della Regione ad esercitare le funzioni amministrative in materia di impianti di carburante lungo le autostrade sulla base dei Criteri emanati dalla Giunta regionale;
- Vista la D.G.R. 21 settembre 2001, n. 2420, con la quale sono stati emanati i Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante;
- Acquisito il parere favorevole della Commissione Consultiva regionale Carburanti nella seduta del 15 dicembre 2004;

DELIBERA

1) di modificare l'allegato 1 della DGR 2420/2001 tramite le seguenti integrazioni:

a) Dopo il comma 3, dell'art.1, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale, su motivata proposta dell'Anas o, in caso di viabilità data in concessione, della Società titolare della concessione autostradale, può concedere deroghe alla distanza minima fissata solo in presenza di peculiari caratteristiche del nuovo tratto autostradale, quali una particolare conformazione morfologica del territorio attraversato, nonché di altre peculiarità incidenti sulla sicurezza e sulla bontà del servizio pubblico autostradale.

3 ter. La deroga di cui al comma 3 bis può essere, altresì, accordata nel caso di trasferimento in altra posizione di un impianto di distribuzione di carburante già esistente senza che muti il numero di impianti autostradali esistenti.

3 quater. Nel caso di revoca o di decadenza della concessione relativa ad un impianto autostradale di distribuzione di carburante, a seguito di perdita della disponibilità del terreno, la Giunta regionale può assentire, sulla medesima area, una nuova concessione anche in deroga alle distanze minime di cui al comma 3”.

b) Dopo l’art. 5 viene aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis - Decadenza e revoca della concessione

1. Le concessioni cessano per:

- scadenza del termine;
- decadenza del concessionario;
- revoca per motivi di pubblico interesse.

2. La decadenza e la revoca sono disposte con decreto motivato del Dirigente della Direzione Commercio, previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

3. La decadenza è disposta per inosservanza degli obblighi imposti dal presente provvedimento nonché dall’art. 16 della legge n. 1034/70, dal DPR. n. 1269/71, e dal provvedimento di concessione, quando l’inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità del servizio pubblico di distribuzione di carburante.

4. La decadenza è altresì disposta qualora il concessionario perda la disponibilità dell’area su cui insiste l’impianto.

5. Il decreto di decadenza o di revoca fissa il giorno di cessazione dell’esercizio dell’impianto; fino a tale data il titolare della concessione è obbligato a mantenere attivo l’impianto.

6. La scadenza del termine, la decadenza o la revoca comportano l’obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dai relativi impianti, salva contraria disposizione contenuta negli atti di concessione o diverso accordo stabilito tra le parti.

7. La riduzione in pristino dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità stabiliti dalle amministrazioni alle quali appartengono le superfici occupate”.

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan